

62/91

REGOLAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI

ART. 1

L'Amministrazione comunale, attraverso l'Ufficio Solidarietà Sociale, può destinare gli anziani ai servizi di:

- a) sorveglianza presso le scuole;
- b) sorveglianza presso le attrezzature sportive;
- c) sorveglianza nei giardini e parchi pubblici;
- d) sorveglianza nei centri diurni e di ristoro;
- e) sorveglianza presso le spiagge e zone balneari;
- f) cura e manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- g) interventi educativi nelle scuole con particolare riguardo alle attività artigianali;
- h) cura e piccole manutenzioni ordinarie degli stabili comunali;
- i) attività di sostegno nei confronti di anziani e inabili (lettore, compagnie e servizi similari);
- l) trasporto e accompagnamento dei portatori di handicap;
- m) accompagnamento a monumenti e musei in gite per anziani e minori.

ART. 2

L'aspirante, che abbia compiuto l'età di 60 anni, se uomo e 55 anni, se donna, deve produrre domanda, in carta libera, allegando il mod. 101 o il mod. 201 o il mod. 740, all'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Ripera unicamente allo stato di famiglia, a seguito di manifesto emanato dal Comune una volta per anno per tutti i servizi.

ART. 3

L'Ufficio Solidarietà Sociale, a corredo della pratica, deve richiedere al Comando Vigili Urbani, ove prescritti, gli accertamenti di Ufficio.

ART. 4

Per l'esame delle istanze la Giunta sentita la Commissione anziani di cui all'Art. 3 della L.R. 27/90 stabilisce gli appositi criteri per la individuazione degli anziani idonei e può chiedere agli interessati ulteriore documentazione, ove necessario.

La scelta del cittadino della terza età aspirante ai servizi, è affidata alla G.M. e al Capo dell'Ufficio solidarietà Sociale.

ART. 5

Per ciascun servizio la Giunta, sulla base dei criteri prestabiliti, predispone apposito elenco, dal quale saranno chiamati gli accettati nel numero previsto nel bando.

ART. 6

L'Ufficio Solidarietà Sociale, unicamente agli uffici

competenti, predispongono gli atti per la stipula dei contratti d'opera trimestrale, e curerà, sempre d'accordo con gli uffici interessati, le sedi ove gli anziani presteranno la loro opera, tenendo conto dell'esigenze operative delle varie situazioni locali e della residenza degli operatori.

ART. 7

In relazione al tipo di servizio richiesto, i prestatori di coera devono rispondere a precisi requisiti anagrafici, fisici e penali, i primi dei quali riguardano la residenza nel Comune e l'età che non deve essere inferiore a 60 anni, per gli uomini e 55 anni per le donne, la seconda e la terza saranno accertate d'ufficio.

ART. 8

I prestatori d'opera esercitano o un servizio all'entrata e all'uscita degli alunni presso le scuole, o presso i parchi, o presso i giardini, o presso le palestre e attrezzature sportive, o nei centri diurni e di ristoro, o presso le spiagge e zone balneari, o di cura e manutenzione ordinaria di stabili comunali, o del verde pubblico, o di interventi educativi delle attività, in particolare artigianali, nelle scuole elementari e medie, di concerto con i Direttori Didattici ed i Presidi, e nei centri di proprietà o di conduzione comunale, o di lettura, compagnia e servizi similari nei confronti di anziani e inabili, o di cicerone nelle gite per anziani e minori o per accompagnamento e trasporto degli handicappati.

ART. 9

Gli Uffici comunali interessati e in particolare l'Ufficio Solidarietà Sociale ed il Corpo dei vigili Urbani, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2122 del C.C., hanno una funzione di coordinamento.

ART. 10

Gli addetti non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a 2 ore per giorno, a seconda del servizio ed il vincolo di orario deve essere determinato dai condizionamenti dei servizi stessi.

ART. 11

Gli addetti possono essere riconfermati solo due volte per anno a trimestri alternati e con gli stessi, in ordine ai rispettivi impegni, saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

ART. 12

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono in qualsiasi momento recedere dal contratto, senza alcun

preavviso, con semplice comunicazione scritta che deve pervenire tempestivamente.

ART. 13

Gli operatori che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi, e di ciò avrà cura la Ripartizione Ragioneria e Finanza.

ART. 14

Il numero degli anziani con i quali stipulare altrettanti contratti di opera, suddivisi per i servizi come indicati nel bando di cui all'Art. 2, sarà stabilito, di anno in anno, dalla G.M. in base all'utilità reale ed effettiva che i vari servizi dimostreranno di avere.

Il programma degli interventi sulle attività lavorative degli anziani deve essere approvato con atto della G.M. possibilmente entro il mese di Gennaio.

ART. 15

Il compenso orario forfettario è fissato in L. 5.260 nei giorni feriali e in L. 6.980 nei giorni festivi e per non oltre due ore giornaliere per tutti i servizi, il cui pagamento avverrà mensilmente, su certificazione dell'Ufficio Solidarietà Sociale, certificazione da trasmettere alla Ragioneria Generale, che emetterà, subito dopo, il dovuto mandato.

Il compenso varierà a seconda del variare del costo della vita e, comunque, a seconda di eventuali successive disposizioni di legge.

62/91

REGOLAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI

ART. 1

L'Amministrazione comunale, attraverso l'Ufficio Solidarietà Sociale, può destinare gli anziani ai servizi di:

- a) sorveglianza presso le scuole;
- b) sorveglianza presso le attrezzature sportive;
- c) sorveglianza nei giardini e parchi pubblici;
- d) sorveglianza nei centri diurni e di ristoro;
- e) sorveglianza presso le spiagge e zone balneari;
- f) cura e manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- g) interventi educativi nelle scuole con particolare riguardo alle attività artigianali;
- h) cura e piccole manutenzioni ordinarie degli stabili comunali;
- i) attività di sostegno nei confronti di anziani e inabili (letture, compagnie e servizi simili);
- l) trasporto e accompagnamento dei portatori di handicap;
- m) accompagnamento a monumenti e musei in gite per anziani e minori.

ART. 2

L'aspirante, che abbia compiuto l'età di 60 anni, se uomo e 55 anni, se donna, deve produrre domanda, in carta libera, allegando il mod. 101 o il mod. 201 e il mod. 740, all'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Ribera unitamente allo stato di famiglia, a seguito di manifesto diramato dal Comune una volta per anno per tutti i servizi.

ART. 3

L'Ufficio Solidarietà Sociale, a correco della pratica, deve richiedere ai Comandi vigili Urbani, ove prescritti, gli accertamenti di Ufficio.

ART. 4

Per l'esame delle istanze la Giunta sentita la Commissione anziani di cui all'Art. 3 della L.R. 27/90 stabilisce gli appositi criteri per la individuazione degli anziani idonei e può chiedere agli interessati ulteriore documentazione, ove necessario.

La scelta del cittadino della terza età aspirante ai servizi, è affidata alla G.M. e al Capo dell'Ufficio solidarietà Sociale.

ART. 5

Per ciascun servizio la Giunta, sulla base dei criteri prestabiliti, predispone apposito elenco, dal quale saranno chiamati gli adetti nel numero previsto nel bando.

ART. 6

L'Ufficio Solidarietà Sociale, unitamente agli Uffici